

## A.C. 5534-bis

### ART. 3

#### **3.350. I Relatori**

*Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:*

*76-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione ed alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

*76-ter.* Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma *76-bis* sono riallocate nell'ambito degli stati di previsione delle amministrazioni interessate al fine di procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. A tale scopo le percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere incrementate fino al cinquanta per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al settanta per cento nell'anno 2015.

*76-quater* Per le finalità di cui al comma *76-bis*, le amministrazioni di cui al medesimo comma possono procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2013. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri dell'economia

e delle finanze e per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, nonché del Ministro responsabile della amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

*76-quinquies.* Ai fini dell'attuazione dei commi *76-bis*, *76-ter* e *76-quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 900 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 896,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 890,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 940,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.*